

- (8) Il 28 febbraio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NASCO quale parte contraente, tenuto conto della possibilità che non sia concluso un accordo di recesso entro la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito.
- (9) A norma dell'articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) ⁽⁵⁾, gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, devono esserne i principali interessati e responsabili. Lo Stato d'origine delle specie anadrome deve garantirne la conservazione mediante l'adozione di opportune misure intese a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora stock anadromi migrino verso acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, o le attraversino, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali stock.
- (10) Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (UNFSA) ⁽⁶⁾, o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.
- (11) Come disposto dall'articolo 66 dell'UNCLOS, lo Stato d'origine degli stock anadromi e gli altri Stati che pescano tali stock devono adottare opportune disposizioni ai fini dell'applicazione di tale articolo. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (12) L'adesione alla convenzione NASCO permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione e conservazione necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione, e di garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile degli stock di salmone interessati.
- (13) È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NASCO presentata dal Regno Unito a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale, istituita dalla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito a tale convenzione, a condizione che tale approvazione sia concessa a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 27 maggio 2019

Per il Consiglio
Il presidente
N. HURDUC

⁽⁵⁾ GUL 179 del 23.6.1998, pag. 3.

⁽⁶⁾ GUL 189 del 3.7.1998, pag. 14.

